

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2021
aprile/ maggio -

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org -

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Mobilità 2021, le date per il personale scolastico

Pubblicazione movimenti


personale docente	7	giugno 2021
personale ATA	25	giugno 2021
Religione Cattolica	14	giugno 2021
Personale educativo	8	giugno 2021

Numero riservato
agli iscritti

328 7084307 per
effettive urgenze

.. altrimenti...

0744 279785 dalle 16.00 alle 19



Terza fascia ATA

... le domande provincia per provincia... a partire da:

TERNI

7972

PERUGIA

30986

RIETI

7013

VITERBO

13255

ROMA

161216

Per provincia in ordine alfabetico		Per numero di istanze	
Agrigento	13080	Roma	161216
Alessandria	10903	Napoli	117416
Ancona	23447	Bari	81287
Arezzo	11271	Milano	77360
Ascoli Piceno	18086	Torino	72858
Asti	4688	Catania	69247
Avellino	21916	Palermo	68367
Bari	81287	Salerno	41692
Belluno	6187	Lecce	38798
Benevento	15554	Cosenza	38583
Bergamo	25574	Bologna	37466
Biella	4148	Latina	35811
Bologna	37466	Messina	35195
Brescia	28011	Caserta	34090
Brindisi	21468	Foggia	32777
Cagliari	31968	Taranto	32061
Caltanissetta	11889	Cagliari	31968
Campobasso	14501	Varese	31433
Caserta	34090	Firenze	31332
Catania	69247	Perugia	30986
Catanzaro	25384	Frosinone	28332
Chieti	27737	Brescia	28011

La tabella sopra e di seguito riprodotta è stata tratta da www.orizzontescuola.it

Eventuali domande MAD di messa a disposizione personale ATA , potranno essere presentate tenendo presente l'effettiva consistenza degli aventi diritto – per graduatoria – nelle varie province.

Como	11094	Chieti	27737
Cosenza	38583	Reggio Calabria	26053
Cremona	6138	Bergamo	25574
Crotone	11251	Catanzaro	25384
Cuneo	16047	Potenza	25164
Enna	7585	Modena	23913
Ferrara	10740	Ancona	23447
Firenze	31332	Verona	22080
Foggia	32777	Avellino	21916
Forlì-Cesena	12350	Brindisi	21468
Frosinone	28332	Padova	20863
Genova	18062	Siracusa	20395
Gorizia	4261	Sassari	20204
Grosseto	7332	Ragusa	19996
Imperia	4191	Pescara	19969
Isernia	4179	Treviso	19931
La Spezia	6057	Trapani	19446
L'Aquila	18131	L'Aquila	18131
Latina	35811	Vicenza	18125
Lecce	38798	Ascoli Piceno	18086
Lecco	6051	Genova	18062
Livorno	9564	Venezia	17792
Lodi	5809	Teramo	17366
Lucca	11784	Monza e Brianza	16584
Macerata	14922	Piacenza	16193
Mantova	7406	Cuneo	16047
Massa-Carrara	5901	Benevento	15554
Matera	11338	Pisa	15540
Messina	35195	Pesaro e Urbino	15259
Milano	77360	Parma	15066
Modena	23913	Macerata	14922
Monza e Brianza	16584	Campobasso	14501
Napoli	117416	Reggio Emilia	14092
Novara	8693	Viterbo	13255
Nuoro	9498	Agrigento	13080
Oristano	6856	Udine	12928
Padova	20863	Forlì-Cesena	12350
Palermo	68367	Rimini	12177
Parma	15066	Caltanissetta	11889
Pavia	10626	Lucca	11784
Perugia	30986	Matera	11338

Pesaro e Urbino	15259	Arezzo	11271
Pescara	19969	Crotone	11251
Piacenza	16193	Como	11094
Pisa	15540	Alessandria	10903
Pistoia	7937	Ferrara	10740
Pordenone	8885	Pavia	10626
Potenza	25164	Livorno	9564
Prato	7022	Ravenna	9525
Ragusa	19996	Nuoro	9498
Ravenna	9525	Pordenone	8885
Reggio Calabria	26053	Novara	8693
Reggio Emilia	14092	Siena	8560
Rieti	7013	Sondrio	8044
Rimini	12177	Terni	7972
Roma	161216	Pistoia	7937
Rovigo	5299	Enna	7585
Salerno	41692	Mantova	7406
Sassari	20204	Grosseto	7332
Savona	6462	Prato	7022
Siena	8560	Rieti	7013
Siracusa	20395	Oristano	6856
Sondrio	8044	Vibo Valentia	6767
Taranto	32061	Savona	6462
Teramo	17366	Belluno	6187
Terni	7972	Trieste	6142
Torino	72858	Cremona	6138
Trapani	19446	La Spezia	6057
Treviso	19931	Lecco	6051
Trieste	6142	Massa-Carrara	5901
Udine	12928	Lodi	5809
Varese	31433	Rovigo	5299
Venezia	17792	Asti	4688
Verbania-Cusio-Ossola	4638	Verbania-Cusio-Ossola	4638
Vercelli	4307	Vercelli	4307
Verona	22080	Gorizia	4261
Vibo Valentia	6767	Imperia	4191
Vicenza	18125	Isernia	4179
Viterbo	13255	Biella	4148

TOTALE DOMANDE

2.178.949

Sei precario? Sei in attesa del TFR? Hai terminato il tuo incarico il 30 giugno 2020?

La liquidazione del TFR avverrà **non prima** di 12 mesi dal termine del contratto.

Più precisamente l'INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi (entro il 15/mo mese)

Analoga tempistica riguarderà i supplenti che nell'anno scolastico 2020/21 sono stati assunti con **contratto Covid**, quindi fino al termine delle lezioni oppure fino al 30 giugno 2021.

Pensioni (da www.pensioniooggi.it)

Quota 100, Domande anche dopo il 31 dicembre 2021

Chi ha maturato i requisiti di 62 anni e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021 può scegliere di andare in pensione anche nei prossimi anni.



Il 31 dicembre 2021, come è noto, è scaduta "**quota 100**" cioè la possibilità di andare in pensione con 62 anni e 38 anni di contributi.

Come noto l'articolo 14 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 ha introdotto dal 2019 in via sperimentale, **limitatamente al triennio 2019/2021**, la facoltà di andare in pensione al raggiungimento di una età anagrafica di 62 anni unitamente a 38 anni di contribuzione.

La sperimentazione si rivolge a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi assicurati all'INPS, che **entro il 31 dicembre 2021** raggiungano i predetti requisiti.

L'articolo 14, co. 1 del predetto dl n. 4/2019 dispone espressamente che **il diritto acquisito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente** alla predetta data (cd. principio della **crystallizzazione del diritto a pensione**). Ciò significa che il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi **entro il 31 dicembre 2021** può scegliere di andare in pensione anche in un momento successivo senza perdere questa possibilità.

. Questo diritto è **crystallizzato** cioè prescinde da una eventuale proroga o meno della cd. **quota 100** ed è al sicuro anche da meccanismi di calcolo penalizzanti a cui potrebbe essere legata la **proroga della sperimentazione**.



Assunzioni 2021

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22, riguarderanno anche i precari con **tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni**.

Il Ministero parla di **“almeno 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni”**.

Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. 2021/22 scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno da:

- a) GaE;
- b) concorso 2016
- c) concorso 2018

Per la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, si aggiungeranno alle citate graduatorie quelle del **concorso straordinario** di cui al DD n. 510 del 23 aprile **2020**, art. 59, integrate con i docenti che hanno superato la prova scritta con almeno 56/80, ovvero il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo ”

Si modifica in tal modo la struttura del concorso straordinario, che prevedeva la graduatoria dei vincitori ai quali spetta **ruolo + abilitazione** (docenti che hanno superato la prova con almeno 56/80 e si collocano nel numero dei posti a bando) e l'elenco non graduato, in cui venivano inseriti ai fini del solo conseguimento dell'abilitazione, i docenti che hanno superato la prova scritta con almeno 56/80 collocandosi oltre il numero dei posti a bando.

Tale modifica prescinde da un numero massimo di docenti da inserire in graduatoria. Tutti i docenti che saranno inseriti in graduatoria avranno diritto all'assunzione a tempo indeterminato, e il Ministero precisa “andranno in cattedra i vincitori **del concorso straordinario** per la scuola secondaria di primo e secondo grado in via di conclusione che saranno assunti anticipatamente rispetto ai tre anni inizialmente stabiliti”.

Assunzione precari da GPS

Al termine delle succitate operazioni, in caso di posti ancora vacanti e disponibili, il decreto sostegni-bis ha previsto che i predetti posti comuni e di sostegno vengano utilizzati, **per il solo a.s. 2021/22**, per le assunzioni dei precari inseriti nella **prima fascia delle GPS**, ove sono collocati rispettivamente i **docenti abilitati** *(posto comune) e specializzati (posto di sostegno). * (n.d.r.; anche diplomati magistrale)

La procedura delineata dal predetto decreto è la seguente:

- assunzione **a tempo determinato**, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno;
- assunzione **a tempo determinato** dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
- assunzione **a tempo indeterminato** e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) **nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato**;
- in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; **in caso, invece, di mancato superamento della prova**

disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Il MIUR fornirà le necessarie indicazioni operative

Requisiti

I requisiti, per accedere alla procedura di assunzione sopra descritta, sono i seguenti:

- 1.** inclusione nella prima fascia delle GPS posti comuni e di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, **coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021; O.M. 60/2020**
- 2.** svolgimento su posto comune o di sostegno, **entro l'anno scolastico 2020/2021**, di almeno **tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso**, nelle istituzioni scolastiche statali.

Calcolo annualità di servizio

Si precisa che:



- le tre annualità di servizio, anche non continuative, devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire dall'a.s. 2010/11;**
- “hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso”** (n.d.r.; testo normativo)
- il calcolo di un'annualità di servizio avviene ai sensi dell'articolo 11/14 della legge n. 124/1999 / articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94

*“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di **almeno 180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”*

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia (in quest'ultimo caso ha chiarito il Miur con [nota n. 7526 del 24 luglio 2014](#)).

.. ma vediamo...in dettaglio...

[Decreto legge n. 73/2021 del 25 maggio 2021](#) (G.U. n. 123/2021)

Concorsi ordinari - nuove modalità

L'articolo 59 cambia le regole dei concorsi sia quelli attualmente in essere sia quelli che saranno emanati nei prossimi anni *per infanzia, primaria e secondaria e per i posti comuni e di sostegno.*

In particolare il comma 10 *specifica che al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi*

con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una **unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla**, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.

PON ESTATE 2021

“Oltre 5.800 istituti tra scuole statali e paritarie hanno presentato progetti per ricevere le risorse Pon.

Per il Piano estate le scuole dispongono anche dei 150 milioni del decreto Sostegni”.

Vincolo triennale mobilità: normativa vigente e/o sopraggiunta (n.d.r.: riguarda il personale docente di ruolo)

L'articolo 22, comma 4-lettera a1), del CCNL 2016/18 dispone che

“...al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria **non prima di tre anni** dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l'istituzione scolastica richiesta volontariamente..”

Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA 2019/22, articolo 2 (comma 2) dispone che il docente trasferito (sia trasferimento che passaggio di ruolo/cattedra) in una delle istituzioni scolastiche richieste analiticamente (preferenza su scuola) ovvero nel comune di titolarità anche con preferenza sintetica (comune) non può presentare domanda di mobilità territoriale e professionale **per il triennio successivo**.

L'articolo 58, comma 2- lettera f), del decreto sostegni-bis interviene sul citato vincolo triennale, disponendo quanto segue:

[...] Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità **non prima di tre anni** dalla precedente, **qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque**

sede della provincia chiesta. (tutte le preferenze espresse, siano esse analitiche o sintetiche.)

Tale vincolo non si applica a:

- docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del citato CCNI 2019/22, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse.

E' indispensabile precisare che nel corso dell'iter parlamentare per la conversione in legge, il Decreto potrebbe essere modificato in tutto o in parte..

Nella situazione appena prospettata e – salvo ulteriori indicazioni e/o controindicazioni - si potranno presentare dunque **due** domande: .. A BREVE...

- a) Una riguardante la precedenza nelle supplenze per chi si abilita o si specializza entro la data del 20 luglio 2021
- b) Una riguardante gli elenchi aggiuntivi

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica, utilizzando come di consueto la piattaforma Polis.

TFA SOSTEGNO

(n.d.r.: **per docenti** - per acquisire la specializzazione polivalente)

A breve la pubblicazione dei bandi per il VI ciclo da parte delle Università per circa 6191 posti divisi tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado

I titoli richiesti per partecipare saranno probabilmente gli stessi del V ciclo, quindi per la scuola d'infanzia e primaria possono partecipare solo i candidati in possesso di:

- laurea in Scienze della formazione primaria;
- oppure diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali;
- oppure un titolo analogo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, dal 2019 l'abilitazione non è più un requisito

indispensabile. Possono infatti partecipare i candidati in possesso di:

- abilitazione specifica sulla classe di concorso;
- oppure titolo di laurea e 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.

Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) possono accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno con il diploma (art. 5, comma 2 che prevede una deroga fino all'a.s. 2024/2025 al requisito della laurea).

La laurea triennale **non è titolo** di accesso al TFA sostegno

Non sono necessari i tre anni di servizio

Non è più previsto l'esonero dei 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio in applicazione del Decreto 95 del 12 Febbraio 2020 (nonostante fosse previsto per il ciclo precedente)

La selezione prevede diverse prove d'esame:

a) **prova preselettiva**

composta da 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, a cui rispondere in un tempo massimo di due ore.:

- 20 quesiti sulla verifica delle competenze linguistiche e della comprensione dei testi in lingua italiana;
- 40 quesiti per verificare le competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche.

Per ogni domanda dovrebbe essere assegnato il seguente punteggio:

- 0,5 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta errata, mancata o multipla.

Punteggio minimo necessario per superare la prova preselettiva: 21/30

b) **eventuale prova scritta**, a discrezione dell'università;

c) **prova orale**, con quesiti a risposta aperta.

Durata del corso circa 8 mesi con il conseguimento di 60 CFU con conclusione entro il mese di giugno dell'anno successivo.

I costi da sostenere per la prova selettiva sono pari a 100,00 / 150/00 euro

I costi di immatricolazione al corso di specializzazione, a seguito del superamento della prova preselettiva sono intorno a 3000,00 euro

TFA sostegno 2021 VI ciclo: in attesa dei bandi ecco l'elenco delle sedi regione per regione

Gli atenei che dovranno pubblicare i bandi del TFA sostegno e che saranno **sedi** delle prove sono ben **47** e sono disseminati in tutte le regioni d'Italia. Ecco quali sono:

Regione

Sedi TFA

Abruzzo

Università dell'Aquila

Basilicata

Università degli Studi della Basilicata

Calabria

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Campania

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

Emilia Romagna

Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Friuli Venezia Giulia

Università di Udine

Università degli Studi di Trieste

Lazio

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Università Studi Internazionali di Roma

Libera Università Maria SS Assunta (LUMSA) Roma

Università di Roma Tre

Università Europea di Roma

Regione**Sedi TFA**

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

E-Campus University

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università della Tuscia Viterbo

Liguria

Università di Genova

Lombardia

Università di Bergamo

Università Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

Marche

Università di Macerata

Università di Urbino

Molise

Università degli Studi del Molise

Piemonte

Università degli Studi di Torino

Puglia

Università di Bari Aldo Moro

Università di Foggia

Università del Salento

Sardegna

Università di Cagliari

Università di Sassari

Sicilia

Università di Catania

Università Kore di Enna

Regione**Sedi TFA**

Università di Messina

Università di Palermo

Toscana

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Trentino

Libera Università di Bolzano

Università di Trento

Umbria

Università di Perugia

Valle D'Aosta

Università della Valle D'Aosta

Veneto

Università di Verona

Università di Padova

Ciascun partecipante avrà l'obbligo di indossare la **mascherina FFP2** e di effettuare un **tampone** nelle **48 ore precedenti** allo svolgimento delle prove

Concorsi ed esito **sfavorevole**
delle prove

Il comma 13 dell'art. 59 del [decreto legge sostegni bis](#) stabilisce che:

*“I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione **alla procedura concorsuale successiva** per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.”*

Pertanto, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ordinaria in un certo anno non potranno partecipare a quella dell'anno successivo dovendo di fatto **saltare un anno**. Potranno invece partecipare per altra classe di concorso o tipologia di posto.

La norma rischia di essere eccessivamente penalizzante soprattutto per gli aspiranti che possono accedere a una sola classe di concorso/ tipologia di posto e pertanto si prevedono emendamenti in sede di conversione in legge del Decreto.

CONCORSI “SMART”

Per quanto riguarda invece la procedura straordinaria prevista in estate per le classi di concorso A-20, A-26, A-27 e A-41 resta impregiudicata per i partecipanti, la **possibilità di partecipare anche alla procedura concorsuale ordinaria** per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga a quanto stabilito dal suddetto comma 13.

Si tratta di classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado

A020 – Fisica posti a concorso 282
A026 – Matematica posti 1005
A027 – Matematica e fisica posti 815
A041 – Scienze e tecnologie informatiche posti 903

La prova scritta, computer based, prevede 50 quesiti di cui

- 40 sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,
- 5 sull'informatica
- 5 sulla lingua inglese.

Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

SCARICA I PROGRAMMI PER LE CLASSI DI CONCORSO A26, A20, A27, A41

Non ancora noti i programmi per inglese (verosimilmente si presuppone una conoscenza a livello B2) e informatica.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; **l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.**

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. **Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.**

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Segue la prova orale, per la quale il decreto non dice nulla, se non che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti

La graduatoria: tiene conto dei punteggi di prova scritta e prova orale, nel limite dei posti banditi. Non si darà luogo alla valutazione di titoli e servizio. La graduatoria dovrà essere formata entro il 31 agosto 2021.

Possono partecipare i candidati che hanno presentato **domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario** secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto. Docenti in cattedra già a settembre 2021.

Naspi a giugno

Per poter avere diritto alla Naspi è necessario soddisfare i requisiti che la normativa richiede e nello specifico:

- stato di disoccupazione **involontario**
- almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti (questo requisito può anche non essere soddisfatto per eventi di disoccupazione verificatisi nel corso del 2021)
- almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l'evento di disoccupazione

Per avere diritto alla Naspi non importa con quanti contratti si raggiungono i requisiti, l'importante è aver versato almeno le 13 settimane di contributi richieste per l'accesso ma non devono essere riferite solo all'attuale anno scolastico, bensì possono essere ricercate anche con contratti di lavoro precedenti (non necessariamente nel comparto scuola) che non abbiano già dato luogo alla Naspi (a partire quindi dal 10 giugno 2017).

Un CAF come Medea c.s. , stessa sede dell'Agorà, potrà aiutare gli interessati per il disbrigo di tali pratiche.

.. I PIANI PER L'ESTATE DELLA SCUOLA ITALIANA...

3 fasi: giugno, luglio – agosto, settembre

Il Piano Scuola Estate 2021 prevede tre fasi:

- **Fase I, potenziamento degli apprendimenti (a giugno)**
- **Fase II, recupero della socialità (luglio e agosto)**
- **Fase III, Accoglienza (settembre, fino all'avvio delle lezioni)**

Nelle diverse fasi le iniziative possono essere diversificate. [Alcuni esempi proposti dal Ministero](#)

Fase I: il focus prioritario per la scuola primaria potrà essere incentrato sulle abilità di base in Italiano e Matematica e, per la scuola secondaria di I grado, sugli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese. Per le scuole del secondo ciclo, esempi di azioni attivabili sono: “Summer School” e stage; gruppi di apprendimento con tutoraggio di pari, di studenti universitari, di esperti o docenti; imprese simulate; simulazione di processi e situazioni complesse anche con l’utilizzo di software dedicati. _

Fase II:

- Attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività
- Attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità
- Attività sportive e motorie
- Iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva
- Iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali.

Fase III:

Le possibili iniziative

- Attività laboratoriali o momenti di ascolto
- Sportelli informativi telematici o di supporto psicologico
- Iniziative per l’inclusione e il supporto ai bisogni educativi speciali, anche mediante il potenziamento del ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e la creazione di sportelli ad hoc
- Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative learning.

Le risorse finanziarie a disposizione

- 150 mln del DL 41 22 marzo 2021 art. 31 comma 6 distribuiti in ragione del numero di alunni
- 320 mln derivanti dal PON “Per la scuola” 2014 – 2020 Le candidature delle scuole si chiuderanno il 21 maggio
- 40 milioni DM n. 48 del 2 marzo 2021, per i quali sarà diramato un avviso specifico

Le scuole hanno inoltre la possibilità di individuare ulteriori risorse per finanziare le iniziative progettuali attraverso meccanismi di crowdfunding; a tal fine è possibile utilizzare IDEarium, la piattaforma di crowdfunding gratuita messa a disposizione dal Ministero, disponibile al seguente link <https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/>

Un’altra precisazione da Viale Trastevere riguarda il fatto che al personale interno dovranno essere corrisposti tali compensi accessori soltanto “qualora le attività da realizzare non siano ricomprese tra quelle di natura ordinaria previste nei CCNL.

A titolo di es. la retribuzione da corrispondere dovrà essere definita in funzione della specifica tipologia di iniziativa attivata utilizzando i parametri definiti dai CCNL (es. nel caso di attività laboratoriali, si potrà prevedere una retribuzione del personale docente in relazione a quanto previsto per le “Attività aggiuntive di insegnamento” -art. 88, comma 2-b-, per un importo orario pari a 35 euro).

(da www.pensionioggi.it)

COVID-19, Tutela Inail anche ai lavoratori che rifiutano di vaccinarsi

In assenza di un obbligo di legge resta tutelata la libertà di scelta del singolo individuo in merito ad un trattamento sanitario riguardante la propria persona.

Non perde la tutela Inail il lavoratore dipendente che rifiuta di vaccinarsi. Lo rende noto l'Inail nella [nota n. 2402/2021](#) con la quale l'ente assicuratore risponde ad una richiesta di chiarimenti formulata dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in merito agli eventuali provvedimenti da adottare riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale nazionale anti-Covid-19.

L'Inail precisa che allo stato attuale della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **non sussiste un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore** (ma solo una forte raccomandazione) e che, pertanto, **il rifiuto di vaccinarsi si configura come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario;**

... il rifiuto non può configurare un'assunzione di un **rischio elettivo**, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore. Conseguentemente la scelta di non aderire alla vaccinazione **non può limitare la tutela assicurativa Inail dell'infortunato.**

Sotto il profilo assicurativo, tuttavia, il rifiuto non è privo di conseguenze in quanto, configurandosi come un comportamento colposo, determinerà l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio, **facendo venir meno il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti**, così come il diritto dell'Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro.

L'Inail spiega, infine, che l'aver contratto il contagio non comporta l'automatica ammissione a tutela assicurativa Inail del lavoratore in quanto, come noto, **occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dell'evento / infortunio all'occasione di lavoro.**

COVID...GARANTE DELLA PRIVACY.. IL DATORE DI LAVORO NON PUO' ACQUISIRE I NOMINATIVI DEI DIPENDENTI VACCINATI



L'altra campana....mascherine ... (.. di tutto.. di più.. e sperando che il problema sia ormai alle ns. spalle..)

USO PROLUNGATO E CONTINUATIVO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE — EVIDENZE SCIENTIFICHE SUGLI EFFETTI COLLATERALI (da www.vaccipiano.it)

Evidenze scientifiche – trascurate ma non trascurabili – sugli effetti collaterali dell'uso prolungato e continuativo delle mascherine.

1. **Le mascherine possono aumentare il rischio di infezione da coronavirus da parte di chi le indossa.** Recenti studi [1] dimostrano che mascherine, incluse quelle chirurgiche, possono contaminarsi con depositi di particelle con il virus e aumentare il rischio d'infezione da parte di chi le indossa. Inoltre, le maschere facciali creano un ambiente umido in cui il coronavirus può restare attivo per la presenza di vapore acqueo fornito di continuo dalla respirazione e intrappolato dal tessuto della maschera, determinando un aumento della carica virale (i.e. virulenza) che può superare l'immunità innata[2,3]. In soggetti portatori sani o infetti ma potenzialmente sintomatici questo si traduce in un aumento di rischio di infezione o di sviluppo di sintomatologia acuta. Infatti, una frazione di CO₂ espirata in precedenza è inalata a ogni ciclo respiratorio. I due fenomeni aumentano frequenza e profondità della respirazione [4], spingendo la carica virale in profondità nei polmoni [2]. Gli effetti descritti sono amplificati se le maschere facciali sono molto contaminate [2].
2. **Re-ispirare la propria anidride carbonica, come avviene nel caso in cui si indossi una mascherina chirurgica, può indurre uno stato di malessere, spossatezza, vertigini, cefalea, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, sonnolenza e disagio.**[1,5,6,7]; Recentissimo è lo studio proposto da Ong [8] in cui si dimostra che l'uso prolungato delle mascherine può causare cefalea persistente, influenzando il livello di prestazione del lavoro o dello studio. Nello studio di Ong [8], su 158 intervistati tra medici e infermieri e personale paramedico che facevano uso di mascherine per almeno 4 ore al giorno, l'81 % ha sviluppato cefalea primaria preesistente causata dall'uso prolungato delle mascherine.

Efficacia dell'uso continuativo e prolungato delle mascherine in contesti comunitari – la controparte per la tutela della salute pubblica

1. **Secondo una recente revisione sistematica della letteratura[9], le mascherine (incluse quelle chirurgiche) hanno scarsa efficacia nella protezione dall'infezione da virus.** In merito all'efficienza dell'uso delle mascherine risulta particolarmente rilevante la revisione sistematica proposta da Brainard [9] in cui si analizza l'esito di numerose prove di contagio, ben 28 studi, legate all'uso delle mascherine in contesti comunitari, anche simili a quelli scolastici. In particolare, uno studio osservazionale condotto su conviventi e membri di una stessa famiglia ha mostrato che **la probabilità di infezione in presenza di un familiare infetto si riduce di appena il 19% quando tutti gli individui indossano costantemente la mascherina** (nel caso specifico mascherine chirurgiche), mentre **in altri contesti comunitari il rischio scende solo del 6%**. La conclusione dell'intera revisione sistematica è stata che indossare le mascherine ha effetti molto lievi contro l'infezione da contatto diretto occasionale e modestamente lievi contro le infezioni domestiche quando sia i membri infetti che quelli non infetti indossano le mascherine. Gli effetti descritti sono amplificati se le maschere facciali sono molto contaminate
2. Esistono altre vie di contagio del coronavirus, diverse da quella delle vie respiratorie, che rendono di scarsa utilità la mascherina ai fini di limitare la trasmissione del virus, come discusso su The Lancet[10]
3. **L'uso delle mascherine richiede molta attenzione e disciplina altrimenti il contagio è amplificato e non prevenuto[11,12].** Un uso inappropriato delle mascherine, come, ad esempio, toccare a mani nude o con i guanti mentre si indossano, riutilizzarle nonostante siano "monouso" così come non lavare regolarmente quelle lavabili, non smaltire secondo regole precise e definite, sono atteggiamenti che favoriscono la diffusione più che la prevenzione del contagio. Considerando la responsabilità e l'attenzione necessarie per un utilizzo appropriato delle mascherine, l'aspettativa che un bambino sia in grado ottemperare a una simile manutenzione appare del tutto realistica. Una gestione inappropriata della mascherina, per di più, espone il bambino a diversi rischi per la salute come precedentemente illustrato.

.. le convenzioni...

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni — Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
 - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

**sconto 30 %
sulla polizza
auto**



Helvetia

Assicurazioni

Agenzia di Terni

Via Bruno Capponi, 15
0744 404283

INFANZIA E PRIMARIA

SECONDARIA

..per accedere alla “demo” relativa ai test preselettivi dei concorsi clicca sul “bottono “ di interesse..

Domande e risposte dal MIUR


In questa sezione, **in costante aggiornamento**, sono disponibili le risposte alle vostre domande più frequenti a proposito di gestione COVID. **(..passare il mouse su ciascun link di interesse)**

<ol style="list-style-type: none">1. A scuola con la mascherina2. Organizzazione scolastica in tempo di Covid3. Didattica Digitale Integrata	<ol style="list-style-type: none">4. Scuola infanzia5. Alunni fragili6. Alunni con disabilità
<ol style="list-style-type: none">7. Gestione di casi sospetti e focolai8. Lavoratori fragili9. Lavoratori in quarantena	<ol style="list-style-type: none">10. App Immuni11. Protezione dei Dati Personali12. Supporto psicologico

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997

Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



Occhiali da vista? Occhiali da sole?

Da **ANTONELLI OTTICA:**

☐ a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

☐ a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

☐ **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

... a disposizione degli ospiti postazioni internet dedicate... a costo zero..

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER UNA COMITIVA DI AMICI.

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette , solarium



Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 30 giugno 2021_compreso

Agorà scuola 2021